

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 106/01/2012

Svolgimento del processo

Con comunicazione di irregolarità relativa all'anno di imposta 2005, l'ex ufficio delle Entrate di Vimercate, ora di Monza e Brianza, informava la società Medicherba della non spettanza del credito di imposta utilizzato in compensazione, per € 1.207,16.

La società presentava all'Ufficio istanza di autotutela chiedendo il riconoscimento del credito scaturente da una agevolazione fiscale concessa dalla regione Lombardia.

La società pagava e poi proponeva istanza di rimborso, e al diniego dell'Ufficio proponeva il presente ricorso reiterando la domanda di rimborso, precisando che ricorrevano tutte le condizioni per l'agevolazione fiscale e che la società era incorsa solo nell'errore formale, ravvedibile, dalla mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Motivi della decisione

Ritiene questo giudice che la istanza della contribuente vada accolta.

La vicenda trae origine dalla L.449/97 che prevedeva una serie di incentivi fiscali al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, riconoscendo alle piccole e medie imprese commerciali un credito di imposta pari al 20 per cento del costo dei beni, utilizzabile anche in compensazione di IVA, IRPEF, IRPEG.

Non è nella specie contestata la spettanza e l'entità del credito, ma all'Ufficio sostiene che la contribuente ha omissso di indicare nella dichiarazione dei redditi 2004, al quadro RU, il credito e quindi è decaduta dal beneficio ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L. n. 317/91, secondo il quale "il credito di imposta deve esser indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso". Saggiunge l'ufficio che nelle istruzioni allegate al modello unico è esplicitato che "i crediti in questione devono essere indicati, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso non vengano utilizzati, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale il beneficio è concesso, ai sensi dell'art. 11 L.317/91".

Proprio queste istruzioni evidenziano la "ratio" della norma, che è quella di dare un ben preciso range temporale per la utilizzazione del credito di imposta, per evitare "sospesi" che il contribuente possa utilizzare a suo piacimento.

Proprio questa ratio, però, unitamente al fatto che è pacifico che la contribuente avesse diritto al credito e lo abbia rettamente utilizzato nell'anno di imposta porta ad escludere che ad un semplice errore formale possa conseguire la perdita dell'agevolazione, quando all'erario il comportamento del contribuente non ha procurato alcun danno e nessun ostacolo ai controlli della Amministrazione Finanziaria. Questo a norma dei più generali principi di correttezza e buona fede che devono informare l'operato della PA, e sulla base dei principi generali relativi allo Statuto del contribuente, che è successivo all'art. 11 della L.317/91 e che dunque abroga eventuali normative in contrasto con il principio generale dell'ordinamento, non solo nazionale, ma comunitario di leale collaborazione tra il contribuente e la PA.

Il ricorso va dunque accolto, disponendosi il rimborso di quanto pagato dal contribuente. Le spese vanno compensate, in considerazione della particolarità del quadro legislativo.

P.Q.M.

Dispone il rimborso di € 1.207,16 dal contribuente in esecuzione dell'avviso bonario, con gli interessi dal 16/07/2008, data del versamento.

Dichiara compensate le spese del giudizio.